



Bari , 24 gennaio 2022 20

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Richiesta a nota

REGISTRI	Partenza N.° _____	Posta: _____
	Cons. N.° 262/22 LY	

del - 13/01/2022

Dir. *Sex* *N.°* 329

Allegati N.°


OGGETTO: **RICHIESTA PARERE SU OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Viale Trastevere, 76/A
 00153 **ROMA**
 PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
 V. Castromediano 123
 70126 **BARI**
 PEC : drpu@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
 Ambito Territoriale
 VIA RE DAVID, 178/F
 70100 **BARI**
 PEC: uspba@postacert.istruzione.it



Si riscontra la nota in epigrafe rappresentando quanto segue:

Come stabilito dall'art. 4 ter del DL n. 44\2021 "dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

" a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE - bamm298001@pec.istruzione.it - 5219-28/01/2022-P-aoooba AL:262/2022

Modello n. 10/2017 del 12/10/2017 - I. D. - Direzione Provinciale dell'Università - Bari



Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

REGISTRI

Partenza N.°

N.°

Posizione

del

Dir. Gen. N.°

Allegati N.°

OGGETTO:

- 2 -

regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore...".

Per "personale scolastico" il Legislatore ha inteso far riferimento a tutti gli insegnanti, i Dirigenti Scolastici nonché a tutto il personale tecnico amministrativo e ausiliario e ATA.

Rimane sempre necessario esibire la propria Certificazione Verde per tutti i soggetti esterni che accedono ai locali scolastici per motivi lavorativi o professionali nonché per tutti i genitori e i familiari degli studenti che, per vari motivi, intendono entrare a scuola.

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".

Occorre, pertanto, indagare se, in presenza di una regolare certificazione medica che autorizzi l'assenza della dipendente per malattia, si possa ritenere che la stessa sia comunque obbligata a effettuare la vaccinazione e ai correlati obblighi certificatori, alla luce dell'orientamento recentemente espresso in merito dal MI.

Con la circolare 1889/2021 il MI ha chiarito che "l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi".

Il MI ha quindi ribadito, con la circolare 1927 del 17.12.2021, che "con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale

L'originale è conservato presso l'Archivio Storico dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, in viale Mazzini, 100, tel. 06/47821111, sito internet: www.adstato.it

ISTITUTO NAZIONALE DI STATO DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE



20

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

REGISTRI

<i>Partenza N.º</i>	} <i>Posta</i>
<i>N.º</i>	

del _____

Dir. _____ *Sex* _____ *N.º* _____

Allegati N.º _____

OGGETTO: _____

- 3 -

scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale".

Infine, con la nota n. 1929 del 20.12.2021, il MI ha aggiunto che "il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all'obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro".

Sembra di potersi ritenere, dunque, che mentre nei primi atti interpretativi il Ministero ponesse l'accento sulle situazioni di sospensione del rapporto lavorativo - che sono cosa diversa dall'assenza giustificata e temporanea per infermità - nell'ultimo atto di chiarimento e indirizzo dia rilievo al dato fattuale dell'assenza dal lavoro del dipendente per infermità certificata: il dipendente, pertanto, durante tale periodo di comportamento non potrebbe e/o dovrebbe essere sottoposto all'obbligo vaccinale.

L'interpretazione da ultimo delineata appare, peraltro, essere quella preferibile in relazione al caso di specie, in quanto da un lato più garantista (imponendo l'art. 32, comma 2, Cost. un'interpretazione, se non restrittiva, quantomeno non eccessivamente estensiva delle norme che impongono trattamenti sanitari a determinate categorie) e dall'altro più rispettosa della ratio della normativa, la quale è da ricercarsi nella tutela del personale e dell'utenza scolastica più che in quella della collettività indifferenziata.

Il progetto è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 20.12.2021, con il numero di protocollo 1929/2021. Per informazioni, consultare il sito internet del Consiglio di Stato.



20

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

REGISTRI

Partenza N.°

N.°

Posiz.

del _____
Dir. _____ *Sex.* _____ *N.°* _____

Allegati N.° _____

OGGETTO: _____

- 4 -

La stessa è, peraltro, più compatibile con un'interpretazione sistematica, atteso che non vi è ragione di considerare assente ingiustificato un soggetto la cui assenza trova giustificazione in una causa differente dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale (nel caso di specie, la malattia) e che, d'altra parte, non sarebbe nemmeno esigibile, in capo a un soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino) volto all'assolvimento del suddetto obbligo.

In altri termini, la sopra riportata interpretazione, ad avviso della Scrivente, costituisce il giusto temperamento degli interessi in gioco e risponde a esigenze di equità sostanziale e di tutela della salute del lavoratore medesimo, senza pregiudizio per i superiori interessi di codesto Istituto e della popolazione scolastica, attesa l'attuale assenza dal servizio del dipendente e la conseguente non frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso.

Si suggerisce, pertanto, di procedere all'invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia o, in alternativa, a inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione dell'attestazione documentale comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di congedo per malattia.

Nei termini di cui sopra è reso il richiesto parere.

L'AVVOCATO ESTENSORE
(Lydia Fiandaca)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE F.F.

**LYDIA
FIANDACA**

Firmato digitalmente
da LYDIA FIANDACA
Data: 2022.01.24
20:24:30 +01'00'

Si prega: In attesa per ogni lettera o nota di essere firmata e contrassegnata con il numero di protocollo di riferimento.

SEZIONE PER IL SERVIZIO LEGALE DELLO STATO S.P.A. S.